

CAMERA DEI DEPUTATI N. 467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAMMARTINO, BARTOLE, BOLOGNA, BONTADE MARGHERITA, BOTTARI, BUFFONE, COLASANTO, DE LEONARDIS, DI GIANNANTONIO, GIGLIA, ROMANATO, RUSSO VINCENZO, RUSSO SPENA, SEMERARO, SINESIO, SORGI, TESAURO, TURNATURI, TITOMANLIO VITTORIA, VALIANTE, DELL'ANDRO, DE CAPUA, MERENDA, RESTIVO, MANCINI ANTONIO, FODERARO

Presentata il 25 settembre 1963

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge era stata presentata nella seduta del 28 gennaio 1963 ed assegnata in sede legislativa alla II Commissione col parere della VIII Commissione (Pubblica istruzione). Essa non potè, per altro, essere esaminata a causa dello scioglimento della Camera. Viene oggi ripresentata, perchè convinti della necessità di un provvedimento, che favorisca lo sviluppo delle ricerche archeologiche e ne acceleri le procedure.

La legge 29 luglio 1957, n. 634, contenente «Provvedimenti per il Mezzogiorno», all'articolo 10 dice testualmente: «Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico, la Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico e archeologico appartenenti agli stessi

Enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Tale legge autorizza dunque la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico alla esecuzione di opere di interesse storico artistico ed archeologico.

Sta di fatto che una serie non ben definita di opere di tale natura, da eseguirsi sotto la vigilanza, la gestione e la direzione delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e delle Soprintendenze ai monumenti ed alle gallerie, sono nella impossibilità di essere eseguite a causa del fatto che la Cassa per il Mezzogiorno ha inteso di limitare la utilizzazione dei fondi stanziati ai soli lavori di scavi e restauri; la Cassa esclude, cioè, la possibilità che una quota parte delle somme possa venire impiegata nell'acquisto di quelle aree che esercitino talune servitù — se si tratta di zone archeologiche —, comunque, impediscano la esecuzione di un'opera di interesse artistico, storico ed archeologico.

Da tale indirizzo rigoroso, che interpreta in senso stretto la facoltà conferita dall'arti-

colo 10 della surricordata legge, è derivata una vera paralisi di molte iniziative già in corso, in centri e zone di particolare interesse turistico.

Fra le tante iniziative, ritengo utile ricordare — solo a titolo di esemplificazione — il caso delle zone archeologiche di Agrigento e di Sepino, monumenti insigni delle civiltà greca e romana, come il caso del piazzale antistante la chiesa monumentale di Sant'Emidio, in Agnone, rispettivamente sollecitate dalla Soprintendenza alle antichità e belle arti di Agrigento e di Chieti e dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila, i cui lavori, dove appena iniziati, dove non iniziati ancora, sono fermi perchè gli Organi competenti non riescono a liberare le zone interessate da talune servitù private.

Dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, si evince che la Cassa per il Mezzogiorno debba mettere gli Organi interessati nella condizione di eseguire le opere programmate e finanziate. Ma poichè in taluni casi tali opere, malgrado il finanziamento e l'approvazione del progetto, non possono venire alla luce se non si consente la possibilità di devolvere quota parte delle somme nell'acquisto di aree private, è evidente il pensiero del legislatore, diretto in senso estensivo. È appena il caso di ricordare, del resto, che in tema di esecuzione di qualsiasi opera a carattere pubblico le somme si intendono stanziare e per la stretta esecuzione dei lavori e per gli acquisti e gli espropri di aree private, la

cui presenza determini la impossibilità di esecuzione di un'opera di pubblico e generale interesse. Perchè la eccezione si farebbe soltanto per le opere previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957 n. 634?

Intanto, in conseguenza di tale posizione restrittiva, la direzione generale della Cassa per il Mezzogiorno ha recentemente persino dato un termine ultimo di sei mesi agli Organi interessati, perchè eseguano le opere finanziate, pena la revoca del finanziamento relativo! Ma le opere stesse non possono farsi perchè le Sovrintendenze non possono reperire i fondi per le espropriazioni! Il caso della *Saepinum* è, per ciò stesso, singolare: quella zona romana, su cui vegliò con cuore di studioso Teodoro Mommsen e di cui tanto ha scritto e cercato Amedeo Maiuri, rischia di ritornare sepolta nel silenzio per il solo fatto che la Cassa per il Mezzogiorno non ammette la possibilità di finanziare anche le opere connesse: quelle degli espropri di immobili privati.

La presente proposta di legge ha pertanto lo scopo di ovviare ai lamentati inconvenienti. Per raggiungere questo fine non è proprio necessario modificare la legge; basterà darle una interpretazione che solo il Parlamento può dare.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, noi di onoriamo sottoporre al vostro esame, per l'auspicata, sollecita approvazione, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tra le spese che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a totale suo carico, a norma dell'articolo 10 della legge 27 luglio 1957, n. 634, sono comprese quelle relative all'esproprio e la sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico.

ART. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo con la procedura prevista per i lavori di pubblica utilità.

Nei provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e sistemazione è dichiarata la urgenza e la indifferibilità dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.